



GIULIO VITALI
NOTAIO IN MORBEGNO

N. 67437 di rep.

N. 21184 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis, Tabella allegato B, al D.P.R. 642/1972, nonché ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Decreto Legislativo 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro del mese di ottobre
dell'anno duemilaventi (24/10/2020)

alle ore 15.08 (quindici e zero otto).

In Sondrio, presso la Sala Succetti di Confartigianato Sondrio, in largo Dell'Artigianato n. 1, avanti a me Giulio Vitali, Notaio in Morbegno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Sondrio, è presente il signor:

- MENESATTI CORRADO, nato a Sondrio il 24 luglio 1950, domiciliato per la carica di cui oltre a Sondrio, in largo Sindelfingen n. 16,

non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente pro tempore, tale nominato con Assemblea Ordinaria dei soci del 25 luglio 2020, di cui meglio oltre, della:

. **"Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas Onlus di Sondrio" Organizzazione di volontariato**, in breve anche denominata **"Anffas Onlus di Sondrio"**, con sede in Sondrio, in largo Sindelfingen n. 16, codice fiscale 00795290147, iscritta al Registro Regionale ODV n. 18 dell'11 giugno 2002, sezione provinciale n. SO-3 Sezione Sociale, costituita con scrittura privata in data 6 febbraio 2002, registrata a Sondrio il 19 febbraio 2002 al n. 375 serie 3, attualmente retta dallo statuto adottato con deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci in data 25 luglio 2020, depositato ai miei atti, unitamente alla relativa deliberazione di adozione, con verbale di deposito in data 30 settembre 2020 n. 67352/21134 di mio repertorio, registrato a Sondrio l'1 ottobre 2020 al n. 7205/1T.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica indicata io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata convocata in seconda convocazione in questo luogo per oggi, 24 ottobre 2020, alle ore 15.00, l'Assemblea dei soci della predetta Associazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui oltre, e mi richiede di redigerne il verbale per atto pubblico limitatamente alla seconda parte del medesimo ("II PARTE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA"), essendosi testè conclusa la trattazione della prima parte.

Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto vigente e come già nella prima parte dell'Assemblea mantiene la presidenza dell'Assemblea il comparente, il quale mi dà atto e fa constatare quanto segue:

A) l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione presso la sede dell'Associazione per il giorno 23 ottobre 2020 alle

Registrato a Sondrio
il 10/11/2020
al n.8651
serie 1T
Pagati euro 200,00



GIULIO VITALI Notaio

23017 Morbegno (So) - Piazza S. Giovanni 2 - tel. 0342.612.300 - fax 0342.614.711
posta elettronica gvitali@notariato.it



ore 7.00, ed in seconda convocazione in questo luogo per oggi,

24 ottobre 2020, alle ore 15.00, mediante avviso di convocazione datato 28 settembre 2020 prot. n. 86/2020, trasmesso agli aventi diritto di intervento in Assemblea in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del vigente statuto;

B) detto avviso di convocazione contempla il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

"I PARTE: ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Adempimenti statutari per costituzione assemblea;
2. Comunicazioni del Presidente
3. Conferimento Onorificenze - determinazioni in merito alla proposta CD - presidente onorario;
4. Varie ed eventuali

II PARTE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Adempimenti statutari;
2. **Modifica Statuto Anffas SONDRIO per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore - esame ed approvazione statuti:**
 - . Modifiche statutarie obbligatorie e derogatorie per acquisire coerenza con il Codice del Terzo Settore (c.d. Statuto provvisorio);**
 - . Adozione dello statuto da far entrare in vigore all'atto dell'iscrizione del RUNTS (c.d. Statuto a regime)**
3. Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie
4. Acquisizione personalità giuridica";

C) come risultante dal citato avviso di convocazione, e come previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto "Cura Italia", l'assemblea può essere seguita anche in videoconferenza con le modalità indicate nell'avviso stesso;

D) l'adunanza di prima convocazione, fissata per il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 7.00 presso la sede dell'Associazione, è andata deserta;

E) ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, e ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati;

F) l'Associazione ha numero 94 (novantaquattro) associati con diritto di intervento e di voto in Assemblea, e di essi:

- 18 (diciotto) sono presenti personalmente,
- 3 (tre), e precisamente i signori Zecca Antonella, Fratta Marcella e Ciapponi Emilio, sono collegati alla sala dell'assemblea in videoconferenza attraverso l'applicazione denominata "zoom";
- 52 (cinquantadue) sono rappresentati in base a deleghe agli atti,

per un totale quindi di 73 (settantatrè) associati presenti, collegati o rappresentati,

il tutto così come risultante dal foglio presenze in sala composto da cinque fogli formato A4 che mi viene esibito e dalle



deleghe che pure mi vengono esibite, foglio presenze e deleghe
trattenuti agli atti dell'Associazione;

G) l'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da numero 7 (sette) membri, e precisamente dai signori:

- Menesatti Corrado, comparente,
presente,

- Bertolazzi Massimiliano,
presente,

- Bormetti Sergio,
assente,

- De Bortoli Carlo,
assente,

- Fratta Marcella,
collegata in videoconferenza,

- Nussio Emanuela,
presente,

- Zecca Antonella,
collegata in videoconferenza;

H) l'Associazione, ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto, ha un Collegio dei Revisori dei Conti composto da numero 3 (tre) membri, e precisamente dai signori:

- Ciapponi Emilio,
collegato in videoconferenza,

- Mozzi Monia,
assente,

- Muffatti Lara,
assente;

I) ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto, l'Assemblea per le modifiche statutarie delibera con la maggioranza dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto; tuttavia, ai sensi dell'articolo 101 D.Lgs. 117/2017, e purchè entro il termine del 31 ottobre 2020, l'Assemblea può deliberare con le maggioranze dell'assemblea ordinaria per le materie indicate al comma 2 del medesimo articolo 101 (adeguamento prescrizioni disciplina terzo settore);

L) si è testè conclusa la trattazione della "*I PARTE: ASSEMBLEA ORDINARIA*" dell'ordine del giorno di cui sopra senza l'assistenza di me notaio;

M) l'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed idonea a proseguire e deliberare sulla "*II PARTE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA*" del medesimo ordine del giorno.

Il Presidente introduce quindi i relativi argomenti ricordando che l'odierna assemblea si inserisce nel percorso intrapreso con il supporto e l'indirizzo di Anffas Nazionale finalizzato alla iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di prossima attuazione, con contestuale acquisizione della personalità giuridica.

Prosegue quindi il Presidente precisando che con l'odierna assemblea si intende:

- **in primo luogo (prima fase): apportare alcune integrazioni e**



rettifiche allo statuto già adottato con la citata deliberazione del 25 luglio 2020, cosiddetto Statuto provvisorio, avvalendosi ove occorrente delle maggioranze ridotte di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 117/2017;

- in secondo luogo (seconda fase): adottare con atto pubblico un nuovo statuto, cosiddetto Statuto a regime, con l'assunzione anche della qualifica di Associazione di promozione sociale (APS) in luogo di quella attuale di Organizzazione di volontariato (ODV), e ciò con le maggioranze rafforzate di cui all'articolo 9 del vigente statuto;

- da ultimo, e a completamento di quanto sopra: deliberare l'acquisizione con l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico nazionale Terzo Settore), della personalità giuridica, avvalendosi a tal fine della nuova procedura prevista dall'art. 22 del Codice del terzo settore D.Lgs 117/2017;.

In merito quindi allo Statuto provvisorio, su richiesta del Presidente vengono da me Notaio illustrate le modifiche da apportare allo statuto vigente, così come precedentemente segnalate e richieste da Anffas Nazionale con nota 21 ottobre 2020 prot. 688/RS/gdr.

Trattasi di modifiche puntuali di alcuni articoli dello statuto adottato a luglio, che, ad un riesame, e con l'occasione dell'odierna assemblea, si è ritenuto di meglio adeguare al contesto della nuova normativa; precisamente:

- dell'inserimento al termine del comma 2 dell'articolo 1 dell'espressione *"in sostituzione dell'acronimo Onlus o della locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"*;

- della modifica all'articolo 3 comma 1 della data *"3 agosto"* in *"3 luglio"*;

- della eliminazione del penultimo comma dell'articolo 3;

- della sostituzione all'articolo 5 dell'espressione *"può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probi-viri, eletto dall'Assemblea degli associati"* con l'espressione *"sulla domanda si pronunci l'Assemblea"*;

- della modifica all'articolo 8 dell'espressione *"1/5 più uno (un quinto più uno)"* con l'espressione *"1/10 (un decimo)"*;

- dell'inserimento all'articolo 10 comma 3 n. 6 dell'espressione *"elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti di propria spettanza del Collegio Arbitrale"*;

- della sostituzione integrale dell'articolo 16 bis con il seguente testo *"Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata da una persona fisica, quale organo monocratico, iscritta nel registro dei revisori legali, nominata dall'Assemblea."*.

Lo statuto così definitivamente rivisto dovrebbe garantire l'accesso e l'iscrizione al RUNTS, fermo restando che lo Statuto provvisorio così ridefinito, come previsto all'articolo 23 del medesimo, manterrà efficacia solo fino alla iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, per essere sostituito dal nuovo



statuto di cui oltre.

Il testo dello statuto che riporta le modifiche di cui sopra su richiesta del Presidente viene da me Notaio allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Conclusa la trattazione della tematica concernente questa "prima fase" della "II PARTE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA" dell'ordine del giorno, il Presidente, ripresa la parola, dà quindi lettura della seguente
prima proposta di deliberazione:

"I - 1) approvare le modifiche allo statuto dell'Associazione proposte da Anffas Nazionale, e precisamente agli articoli 1, 3, 5, 8, 10 e 16 bis, così come risultanti dal testo integrale dello statuto stesso allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti se in merito a quanto sopra esposto e proposto vi siano interventi e richieste di chiarimenti.

Non segue tuttavia alcun intervento.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esprimere il proprio voto circa il testo di deliberazione che precede.

Quindi l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, rappresentati e collegati in videoconferenza, espresso per alzata di mano, così come il Presidente constata e fa constatare, nessun contrario e nessun astenuto,

prima deliberazione

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, tra virgolette ed in corsivo, con la sigla I - 1, e quindi di approvare il testo di statuto dell'Associazione allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Proseguendo nella trattazione della "II PARTE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA" dell'ordine del giorno sopra riportato, e più specificamente di quanto attinente alla "seconda fase" di cui sopra, su incarico del Presidente viene passato in rassegna da me notaio il contenuto del testo dello **"Statuto a regime", destinato ad entrare in vigore dopo l'iscrizione al RUNTS**, trasmesso da Anffas nazionale con la nota sopra citata e composto da numero 31 (trentuno) articoli.

Dello "Statuto a regime" viene quindi svolto un confronto con lo statuto (provvisorio) di cui alla deliberazione precedente, rispetto al quale si evidenziano le innovazioni più significative.

L'esposizione evidenzia in particolare le innovazioni, rispetto allo statuto precedente, introdotte agli articoli 3, 6, 8, 11, 21, 22 e 24, si sofferma sull'articolo 28 e sulla disposizione transitoria di cui all'articolo 30.

Si evidenzia in particolare che sulla base di questo secondo statuto l'Associazione acquisirà la diversa qualifica di Associazione di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 35 del citato D.Lgs. 117/2017, modificando conseguentemente la pro-



pria denominazione in:

"Anffas Sondrio - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo"
in breve anche **"Anffas Sondrio"**,
alla quale andrà aggiunto, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, l'acronimo "ETS o la locazione "ente del terzo settore", ovvero a seguito dell'iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale".
Il testo dello statuto così proposto su richiesta del Presidente viene **quindi allegato da me Notaio al presente verbale sotto la lettera "B"**.
Conclusa la trattazione delle tematiche concernenti la "seconda fase" della "II PARTE: ASSEMBLEA STRAORDINARIA" dell'ordine del giorno, il Presidente, ripresa la parola, dà quindi lettura della seguente
seconda proposta di deliberazione:
"II - 1) adottare un nuovo statuto, anche in adeguamento al Codice del Terzo Settore ex D.lgs. 117/2017, nel testo composto da numero 31 (trentuno) articoli, allegato al presente verbale sotto la lettera "B";
II - 2) dare atto che ai sensi della Norma Transitoria finale il nuovo statuto diverrà efficace dal giorno in cui l'Associazione sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017;
II - 3) dare atto che con l'efficacia del nuovo statuto l'Associazione assumerà la denominazione:
"Anffas Sondrio - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo"
in breve anche **"Anffas Sondrio"**,
alla quale andrà aggiunto, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, l'acronimo "ETS o la locazione "ente del terzo settore", ovvero a seguito dell'iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale".
Nuovamente quindi il Presidente chiede agli intervenuti se in merito a questa ulteriore proposta vi siano interventi e richieste di chiarimenti.
Nuovamente tuttavia non segue alcun intervento.
Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esprimere il proprio voto circa il testo della seconda proposta di deliberazione che precede.
Quindi l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti e rappresentati e collegati in videoconferenza, espresso per alzata di mano, così come il Presidente constata e fa constatare, nessun contrario e nessun astenuto,
seconda deliberazione
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione articolata nei punti sopra riportati tra virgolette ed in corsivo e con le sigle II



- 1 II - 2 e II - 3, e quindi di approvare il nuovo statuto "a regime" dell'Associazione nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

Riprendendo la trattazione, si evidenzia all'assemblea che con l'adozione di questo ultimo statuto mediante atto pubblico (con notaio), la Associazione potrà acquisire la personalità giuridica con le nuove modalità, di gran lunga più agevoli, previste all'articolo 22 D.Lgs. 117/2017.

Chiariti quindi i vantaggi derivanti dalla acquisizione della personalità giuridica, si rappresenta la necessità di una espressa deliberazione in tal senso da parte dell'assemblea, accompagnata dal conferimento al Presidente del Consiglio Direttivo del più ampio mandato affinché adempia a tutte le incombenze necessarie per portare a conclusione il percorso delineato.

E a tal riguardo il Presidente dà lettura della seguente terza proposta di deliberazione:

III - 1) *acquisire la personalità giuridica con le modalità previste dall'articolo 22 del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni;*

III - 2) *conferire quindi al Presidente pro tempore dell'Associazione il più ampio mandato affinché provveda a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno in relazione a quanto sopra deliberato con la presente Assemblea, e quindi per ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quale associazione di promozione sociale (APS) con acquisizione della personalità giuridica;*

III - 3) *conferire a tal fine al Presidente in particolare il più ampio mandato affinché apporti agli statuti come sopra adottati nei testi allegati sotto "A" e "B" tutte le modifiche e o integrazioni che saranno ritenute utili o necessarie dalle competenti autorità, senza eccezioni, ed affinché possa richiedere attraverso notaio la verifica dei requisiti di cui al predetto articolo 22, in conformità anche a quanto ora previsto dal D.M. 261/2020, in particolare articolo 18."*

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti se anche in merito a quest'ultima proposta di deliberazione vi siano interventi e richieste di chiarimenti.

Ancora non segue alcun intervento.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esprimere il proprio voto circa la terza proposta di deliberazione che precede.

Quindi l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, rappresentati e collegati in videoconferenza, espresso per alzata di mano, così come il Presidente constata e fa constatare, nessun contrario e nessun astenuto,

terza deliberazione

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione articolata nei punti sopra riportati tra virgolette ed in corsivo e con le sigle



III - 1 III - 2 e III - 3, e quindi in particolare di perseguire il riconoscimento della personalità giuridica.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione alle ore 15.58 (quindici e cinquantotto).

Spese e imposte del presente atto sono a carico dell'Associazione ed a tal riguardo, ai fini della tassazione del presente atto, nonchè adempimenti conseguenti, si richiedono:

- il riconoscimento dei benefici fiscali di cui all'art. 82, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), già applicabile ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Decreto medesimo per le modifiche statutarie, e quindi l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa;

- l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27 bis, tabella allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, nonché ai sensi dell'art. 82, comma 5, del citato Decreto Legislativo 117/2017.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, omessa la lettura di entrambi gli allegati, "A" e "B", per espressa dispensa avutane dal medesimo, il quale quindi, approvandolo, con me Notaio unitamente agli allegati lo sottoscrive.

Consta questo verbale di cinque fogli scritti con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio per intere sedici facciate e di questa diciassettesima fin qui.

F.TO MENESATTI CORRADO

F.TO GIULIO VITALI NOTAIO

STATUTO

ANFFAS – ONLUS di SONDRIO

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 COSTITUZIONE
- Art. 2 SEDE
- Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
- Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Soci

- Art. 5 SOCI
- Art. 5 bis ONORIFICENZE
- Art. 6 CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO

Titolo terzo: Organi Sociali

- Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 7 bis CARICHE SOCIALI
- Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI
- Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 15 PRESIDENTE
- Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 17 COLLEGIO ARBITRALE

Titolo quarto: Norme Amministrative

- Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 20 SCIOGLIMENTO
- Art. 21 REGOLAMENTO
- Art. 22 NORME DI RINVIO
- Art. 23 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 COSTITUZIONE

È costituita l' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas Onlus di Sondrio, in breve denominabile anche Anffas Onlus di Sondrio". Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus di Sondrio, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione in forza dell'iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di volontariato", in sostituzione dell'acronimo Onlus o della locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Sondrio, largo Sindelfingen, 16.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Provincia di Sondrio.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge

5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati e le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";
- e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;
- f) formare personale impiegato o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'associazione;
- g) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori – pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;

- h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;
- i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

ARTICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n° 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall' Art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno un revisore contabile iscritto nel relativo albo , fermo restante quanto disposto dall'articolo 16 bis del presente statuto;
- 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;
- 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;
- 6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale;

7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;

8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione; segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5 I SOCI

I soci si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea.

Ad ogni Socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Onorari

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa.

Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio arbitrale entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6) il Collegio Arbitrale.

Articolo 7 bis: CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Arbitro alle quali possono accedere anche i non soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge e revoca il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
- 2) definisce il numero ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art.11;
- 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
- 5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio di esercizio
- 5bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti di propria spettanza del Collegio Arbitrale;
- 6bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 16bis del presente statuto;
- 7) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;
- 8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale.
- 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art.20.

Previa delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di undici membri.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti –pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purchè la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;

- 4) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio Arbitrale.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione dovesse gestire servizi, almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 16.bis) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata da una persona fisica, quale organo monocratico, iscritta nel registro dei revisori legali, nominata dall'Assemblea.

ART. 17 COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.

La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata R.R., entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia, tale volontà ed il nome del proprio arbitro.

L'altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata R.R. il nome dell'arbitro prescelto.

I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.

Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'associazione, su richiesta di una delle parti.

L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.

Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Titolo 4: Norme Amministrative

Articolo 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacenti).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 20 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre/quarti degli associati. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre/quarti degli associati. Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

Articolo 21 REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 23 – EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel registro unico del terzo settore dell'Associazione

Alla data d'iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il

presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l'Assemblea dell'Associazione approverà.

Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

F.TO MENESATTI CORRADO

F.TO GIULIO VITALI

ALLEGATO "B" AL VERBALE IN DATA 24 OTTOBRE 2020 N. 67437/21184 DI

REPERTORIO

STATUTO DELL'

**"ANFFAS SONDRIO - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON
DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"**

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 6 febbraio 2002 con scrittura privata registrata è stata costituita l'Associazione
Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali Anffas Onlus di Sondrio.

2. All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel
presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Sondrio -
Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del
neurosviluppo" in breve denominata "Anffas Sondrio" facendo acquisire alla stessa la veste
di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella abbreviata, "Anffas Sondrio,
sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione
inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o,
in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o
la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

4. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa
ANFFAS.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio (SO) ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Lombardia.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

5. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ART. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni,

2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e

successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e

al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto

della povertà educativa;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5,

comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei

lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n.

112/2017;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile

2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,

formativi o lavorativi;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e

successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale

a norma del presente articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e

della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i

gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre

2007, n. 244;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

organizzata.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come

secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito

atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto

previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e

civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico

motorio, ricreativo, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo

libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di

fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche

derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito

il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto

della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 22 dello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;

f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;

h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neurosviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restando per quelli

sovraregionali la titolarità di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative

opportune.

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio e dei segni sociali cessa automaticamente e gli stessi saranno cancellati da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;

b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento

dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi

ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari,

collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di

Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i

servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro

dalla stessa indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei

termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale

o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare

del trattamento), a rispettare l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg.

(UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni,

cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di

provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo

svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ASSOCIATI E VOLONTARI

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni

economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli

associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al

successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro

raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche

alternativamente sono:

a) persone con disabilità;

b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo

grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità

intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto

civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene

meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo

le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da

almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o

superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività

vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo

articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella

quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di

Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il

perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e

degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul

trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi

formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla

comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata di

Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati,

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall' assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo *status* di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ART. 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo;

d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e. il Collegio dei Probiviri.

f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;
- b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
- c. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- d. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;
- f. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- g. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;
- h. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;
- j. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
- k. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima

di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore

prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

c) delibera sull'esclusione dell'associato;

d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;

e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;

f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;

g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone e approva il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti – pro-tempore - nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ART. 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione

alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è

datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo,

al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria

amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria

amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio

Direttivo per la ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento

amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del

Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di

politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e

circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o

a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice

Presidente. La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per

qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice

Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà

durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30

giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all' elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'abo dei revisori contabili.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di

esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;

- la diffida;

- la censura;

- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.

2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associativa possono partecipare al gruppo locale

di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.

3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.

5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

NORME AMMINISTRATIVE

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli enti associati;

- contributi e finanziamenti di privati;

- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;

- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività associative;

- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;

- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del

Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti compiuti dalla persona designata.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto all'art. 16.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile

successiva all'iscrizione.

3. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

F.TO MENESATTI CORRADO

F.TO GIULIO VITALI